

STATUTO

S.P.A. NAVICELLI DI PISA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA DARSENA 3/5

Codice fiscale: 00771600509

Numero Rea: PI - 81619

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

*

ALLEGATO "A"
AL REP.17502
E RACC.5866

STATUTO DELLA SOCIETA'
"S.P.A. NAVICELLI DI PISA"

ART. 1)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società per azioni a capitale interamente pubblico denominata: "S.p.A. Navicelli di Pisa" in forma abbreviata "Navicelli Spa" per i fini di interesse generale della costituzione, organizzazione, gestione e sviluppo dei servizi portuali e della navigazione nel Porto Interno di Pisa e lungo il Canale Navigabile Pisa-Livorno.

ART. 2)

SEDE E DOMICILIO

1. La società ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pisa.

Restano di competenza dell'organo amministrativo lo spostamento della sede all'interno del Comune suindicato, nonché l'istituzione, la soppressione oppure lo spostamento all'interno del Comune di nuove sedi secondarie.

2. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per ciò che attiene ai rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 3)

OGGETTO

1. La società ha per oggetto sociale le seguenti attività rivolte specificamente a favore delle amministrazioni pubbliche locali socie e che non abbiano carattere commerciale:

a) La programmazione, progettazione, esecuzione di opere di qualsiasi natura che possano avere relazione con il Canale Navigabile Pisa-Livorno, ivi comprese le operazioni di dragaggio dei fondali del canale;

b) La programmazione, progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Area Portuale e sue pertinenze;

c) Acquisizione dei mezzi meccanici per l'espletamento dei servizi richiesti nell'area portuale ivi compresa la gestione delle aree portuali medesime;

d) Conservazioni, stoccaggio e smistamento delle merci;

e) Predisposizione di analisi e di studi di fattibilità in ordine al sistema idroviario quale elemento strutturale e di sviluppo dell'economia locale;

f) Acquisizione, trasformazione, gestione e cessione di beni mobili ed immobili di qualsiasi natura da destinarsi princi-

palmente ad attività di carattere imprenditoriale da insediarsi nelle aree adiacenti alle sponde del canale navigabile dei Navicelli finalizzate alla piena utilizzazione dello stesso;

g) Attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione, consulenza e promozione nei settori della nautica;

h) La gestione delle aree e delle strutture demaniali ed il rilascio di concessioni per l'occupazione e/o l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali e nelle zone demaniali;

i) La circolazione nautica, il pilotaggio e la movimentazione dei Ponti Mobili di Tombolo e Calambrone;

l) La polizia della navigazione, intesa come attività di sorveglianza e segnalazione ai competenti organi di Polizia locale;

m) I servizi pubblici, i trasporti, i rimorchi ed i traini;

n) La rimozione dei materiali sommersi;

o) La repressione dei lavori ed altri atti che possano danneggiare in qualsiasi modo i beni demaniali facenti parte del complesso idroviario, intesa come attività di sorveglianza e segnalazione ai competenti organi comunali e di Polizia locale;

p) La proposta al Comune di Pisa di adozione del piano portuale, nonché l'attività propositiva rispetto alle altre funzioni assegnate all'autorità portuale dalla legge n.84/94.

La società potrà inoltre compiere, rivolte specificamente a favore delle amministrazioni pubbliche locali socie, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra le quali:

- la partecipazione a progetti innovativi di ricerca e sperimentazione in regime di partnerariato e di cofinanziamento con altri enti pubblici e privati, con l'Unione Europea e/o nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici;

- l'affidamento a terzi di lavori di progettazione e di costruzione ed in generale l'affidamento a terzi di servizi, lavori e forniture.

E' fatto divieto alla società di esercitare le attività di cui al presente articolo in ambito territoriale nazionale partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.

E' fatto divieto alla società di partecipare ad altre società o enti nel territorio nazionale.

ART. 4)

DURATA

1. La scadenza della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2032 (duemilatrentadue) e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La proroga della scadenza della società, è correlata alla proroga, da parte degli Enti Locali soci, degli affidamenti delle funzioni amministrative ed attività di interesse generale ad es-

se strumentali e dei relativi contratti di servizio.

ART. 5)

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro 471.011,52 (quattrocentosettantunomilaundici e cinquantadue centesimi) ed è rappresentato da numero 912 azioni da euro 516,46 (cinquecentosedici e quarantasei centesimi).
2. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea dei Soci mediante conferimenti in natura e/o mediante conferimenti in denaro.
3. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

ART.6)

SOCI

1. Potranno assumere la qualità di soci i Comuni, le Province, le Regioni, le Comunità Montane, i Consorzi fra Enti Pubblici, gli Enti Pubblici Locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che si avvalgono della società per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di ciascun ente in funzione della loro attività, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dell'ente stesso.

2. Il socio che, decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine del contratto di servizio, non provveda al rinnovo, è posto in mora a cura degli amministratori; qualora decorsi ulteriori 3 (tre) mesi dalla comunicazione degli amministratori, il socio non provveda al rinnovo del contratto di servizio, lo stesso dovrà riconoscere agli altri soci un'opzione gratuita di acquisto per le proprie azioni al prezzo determinato come definito dal successivo art. 9 comma 10 e seguenti, per quanto applicabili.

Per il socio l'attribuzione dell'opzione di acquisto di cui al precedente comma del presente articolo 6, ha l'efficacia di una proposta irrevocabile di vendita ai sensi dell'articolo 1331 Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui i soci richiedenti daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di acquisto stessa.

Le azioni della società oggetto dell'opzione di acquisto daranno cedute entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di esercizio dell'opzione di acquisto con contestuale pagamento del prezzo da parte dei compratori.

In caso del mancato esercizio del diritto di opzione da parte degli altri soci si provvederà alla conseguente riduzione del capitale e liquidazione del socio determinando il valore delle azioni come definito dal successivo art. 9 comma 10 e seguenti in quanto applicabili.

ART. 7)

AZIONI

1. Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti esclusivamente a

favore dei soggetti pubblici individuate all'art. 6.

2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende il trasferimento per atti tra vivi e comprende tutti i negozi di alienazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della società.

3. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

4. Le azioni di cui sono titolari i soci sono trasferibili previo esercizio del diritto di prelazione. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che si propone quale acquirente. Entro dieci giorni dal ricevimento l'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci, fissando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire ai soci di esercitare il proprio diritto di prelazione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro il termine fissato dalla comunicazione di cui in precedenza, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la dichiarazione di esercizio della prelazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato sull'intero numero delle azioni o dei diritti di opzione offerte/i, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o diritti di opzione offerte/i saranno attribuite/i ai soci interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti di opzione offerte/i il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci purchè a condizioni non difformi a quelle indicate nell'offerta.

5. Le azioni trasferite in violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente non saranno legittimate all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

6. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente e/o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

7. Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di quote non sarà consentito alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

ART.8)

OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui al presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

3. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 9)

RECESSO

1. Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art.2437 primo comma.

2. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine;

b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.

5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni

- per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
 7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
 8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
 9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
 10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
 11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
 12. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
 13. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..
 14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c..

ART.10)

UNICO SOCIO

1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell'unico socio.
2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provve-

dere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 11)

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

ART. 12

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea degli Azionisti sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanto soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

ART. 13)

CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'avviso di convocazione indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, le materie da trattare e le altre eventuali indicazioni richieste dalla legge.

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

4. Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità del socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea

ha avuto luogo.

5. I soci, possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 14)

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso a norma del 2° comma dell'art. 2364 c.c. gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, rispettivamente ai sensi dell'art. 2364 e 2365 del codice civile.

3. Per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti gestionali è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci:

- a) compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al 10% (dieci per cento) dello stesso;
- b) compimento delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al 10% (dieci per cento) dello stesso;
- c) acquisto o assunzione in affitto di azienda o ramo di azienda;
- d) rilascio di garanzie per mutui contratti;
- e) acquisizione di nuove funzioni amministrative ed attività di interesse generale ad esse strumentali degli Enti Locali soci;
- f) acquisto e l'alienazione degli immobili;
- g) proposte di livelli di tariffe di fruizione dei beni e servizi.

4. Sono di competenza dell'assemblea dei soci le seguenti decisioni:

- a) approvazione di piani aziendali, piani strategici e relativi business plan;
- b) approvazione del piano triennale degli investimenti;
- c) approvazione bilanci di verifica trimestrali con relazione prospettica sull'andamento della gestione economica per il trimestre successivo e al 31 dicembre;
- d) approvazione bilancio d'esercizio annuale e la distribuzione degli utili;
- e) approvazione della rendicontazione semestrale dell'analisi dei processi interni effettuata tramite il controllo di gestione interno (CGI);
- f) approvazione della rendicontazione economica riferita ai singoli obiettivi assegnati alla società con atti di indiriz-

zo degli Enti Locali Soci e/o con contratti di servizio;
g) approvazione dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla società con atti di indirizzo degli Enti Soci e/o con contratti di servizio;
h) approvazione del budget generale comprensivo dei seguenti budget parziali: degli investimenti, finanziario ed economico;
i) approvazione aggiornamento annuale al Capitolato di Servizio a seguito degli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dall'Ente Locale Socio;
l) la determinazione dei compensi spettanti all'organo amministrativo e ai sindaci;
m) nomina, e all'occorrenza, revoca, il direttore generale, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
5. Le decisioni devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione riportate per ogni decisione, la motivazione.
Il verbale delle deliberazioni assembleari deve essere redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art.2375 c.c..

ART. 15)

TRASMISSIONE ATTI AI SOCI

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del proprio Presidente deve inviare al Presidente della Assemblea di Coordinamento di cui al successivo art.16 quanto qui di seguito elencato:

- a) tutti i documenti ed informazioni necessari all'esercizio del controllo analogo, specificati nella convenzione di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) nelle tempistiche ivi indicate;
- b) entro 10 (dieci) giorni dalla riunione: copia del verbale di ciascuna Assemblea dei soci;
- c) entro 5 (cinque) giorni dalla riunione: copia del verbale di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere ulteriori informazioni in merito alla gestione delle funzioni amministrative ed attività di interesse generale ad esse strumentali da essi affidati alla società.

ART. 16)

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

1. La società, costituita e partecipata per la gestione in regime di affidamento in "house providing" delle funzioni amministrative ed attività di interesse generale ad esse strumentali, è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi soci e quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato dai soci stessi sui propri uffici.

2. Il "controllo analogo" si esplica attraverso lo svolgimento delle attività di programmazione, gestionale e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) a mezzo di un'apposita Assemblea di Coordinamento costi-

tuita dai rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione per l'esercizio in forma associata e coordinata del controllo analogo sulla società.

Mediante tale assemblea di coordinamento vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale; e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base del presente statuto alla decisione dei soci;

b) mediante la definizione da parte dei soci di contratti di servizio, capitolati di servizio, disciplinari, atti di indirizzo e/o quant'altro sia utile per lo svolgimento delle funzioni amministrative ed attività di interesse generale ad esse strumentali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività affidate direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sulla gestione.

ART. 17)

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, saranno presiedute dal Vice Presidente o, in caso assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Ove infine la società sia amministrata da un Amministratore Unico ed in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea provvederà a nominare il suo Presidente a maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 2371 c.c.

2. Il Presidente nomina il Segretario.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 18)

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di tre membri.

2. Dei predetti tre amministratori, ai sensi dell'art.2449 cod. civ., n.1 (uno) è nominato dal Comune di Pisa, n.1 (uno) è nominato dalla Provincia di Pisa, n.1 (uno) è nominato dalla C.C.I.A.A. di Pisa.

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure e mandati in genere. Il Consiglio provvede alla designazione di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei

suoi componenti.

ART. 19)

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nominato ai sensi dell'art.14, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, gestisce lo staff e le attività della società; rende conto della sua attività al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio stesso ed ai soci.

ART. 20)

AMMINISTRATORI

DURATA DELLA CARICA E COMPENSI

1. Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rinominati.

2. Qualora venga meno uno degli amministratori, l'Ente Locale che lo ha nominato provvede alla sostituzione.

3. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e dovrà essere nominato il nuovo Consiglio ai sensi del precedente art.18.

4. L'Amministratore, nominato ai sensi dell'art.2449 cod. civ. dal socio di cui al precedente art.6 comma 2, viene revocato dalla carica dalla data del riconoscimento agli altri soci delle opzioni gratuite di acquisto di cui all'art.6 comma 2.

5. In ogni caso dopo il riconoscimento del diritto di opzione di cui al medesimo art.6 comma 2 il socio uscente non potrà esercitare il diritto di nomina di cui all'art.18 comma 2.

6. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

L'Assemblea provvederà altresì a determinare il compenso dell'Amministratore Unico in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 21)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri, con preavviso di cinque giorni e in caso di urgenza, anche telegrafico o per telefax di 48 (quarantotto) ore.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio dovrà essere convocato anche quando ne facciano

richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri, i quali dovranno indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno. In tal caso la convocazione deve farsi per una data compresa nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta.

2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente.

3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza, teleconferenza o altra tecnica di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti nel corso della discussione stessa e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

ART. 22)

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 12 per il compimento degli atti di cui all'art.14.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 2 dei 3 dei consiglieri e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Il Consiglio potrà delegare le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti a norma dell'art. 2381 c.c..

4. I verbali del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. I verbali del Consiglio di Amministrazione riguardanti atti gestionali che necessitano dell'autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.14 devono recare gli estremi della deliberazione di autorizzazione.

ART. 23)

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

1. La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. Ai Consiglieri delegati spetterà la rappresentanza nei confronti dei terzi per le materie e nei limiti delle deleghe ricevute.

ART. 24)

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rinominabili.
2. L'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale.
3. Il Collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile ex articolo 2409 bis c.c.
4. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di n.5 (cinque) membri del Collegio sindacale, in conformità all'art.2397 c.c., è così effettuata:
 - n.1 (uno) membro effettivo è nominato dal Comune di Pisa, n.1 (uno) membro effettivo è nominato dalla Provincia e n.1 (uno) membro effettivo è nominato dalla Camera di Commercio di Pisa;
 - n.1 (uno) membro supplente è nominato dal Comune di Pisa e n.1 (uno) membro supplente è nominato congiuntamente dagli altri soci.
5. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina la retribuzione annuale dei sindaci all'atto della loro nomina, in conformità alle vigenti tariffe professionali.
6. Il membro del Collegio Sindacale, nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. dal socio di cui al precedente art.6 comma 2, viene revocato dalla carica dalla data del riconoscimento agli altri soci delle opzioni gratuite di acquisto di cui all'art.6 comma 2. In ogni caso dopo il riconoscimento del diritto di opzione di cui al medesimo art. 6 comma 2 il socio uscente non potrà esercitare il diritto di nomina di cui al presente articolo.

ART. 25)

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia con il primo di gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio che sottoporrà prima all'esame dei Sindaci e poi alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Bilancio deve essere redatto in forma ordinaria nelle sue componenti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione), anche quando sussistono i requisiti di legge per la redazione in forma abbreviata.
4. Il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dei soci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in questo ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.
5. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato è destinato:
 - almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla Legge;

- la quota residua alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 26)

RIPARTO DEGLI UTILI

1. Gli utili netti di ogni esercizio, dopo che sia stata prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino alla quota prevista dall'articolo 2428 del c.c., saranno devoluti agli azionisti, salva sempre la facoltà dell'Assemblea di deliberare la destinazione di detti utili, in tutto o in parte, a riserve ordinarie e straordinarie od a fondi speciali, oppure di rimandarli ai successivi esercizi o comunque di disporne altra destinazione.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine annualmente fissato. I dividendi non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della società.

ART. 27)

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e i relativi compensi.

ART. 28)

FORO COMPETENTE

1. Il Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, o i suoi organi amministrativi e di controllo, sarà quello di Pisa.

ART. 29)

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

F.TO - GIOVANDOMENICO CARIDI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

* * *

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R. n. 445/2000.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Pisa in data 11 novembre 2010 al n.8458.

Pisa, 15 novembre 2010.